



Versione del 26.01.2021

Coronavirus

Informazioni per i comuni relative allo svolgimento di assemblee comunali/sedute dei parlamenti comunali e delle autorità

Situazione di partenza

In 94 degli attuali 101 comuni grigionesi l'assemblea comunale è un organo costituzionale. 11 comuni dispongono esclusivamente di un parlamento comunale e non prevedono l'assemblea comunale. Tutti i comuni patriziali prevedono l'assemblea comunale.

Le limitazioni relative alle manifestazioni emanate dalla Confederazione e in vigore dal 29 ottobre 2020 di principio non riguardano le assemblee comunali: nell'art. 6c cpv. 1 l'**ordinanza** federale **COVID-19 situazione particolare** del 19 giugno 2020 (stato: 18 gennaio 2021) esclude esplicitamente le assemblee politiche degli organi legislativi federali, cantonali e comunali dalle limitazioni relative alle manifestazioni.

1. In linea di principio è possibile svolgere assemblee comunali

A differenza della situazione nella primavera del 2020, rispettando le direttive giuridiche (cfr. il n. 2 sotto) è possibile svolgere assemblee comunali. In linea di principio l'ordinamento comunale delle competenze (soprattutto statuto comunale) deve essere rispettato e i rispettivi organi comunali devono decidere in merito agli affari loro spettanti.

2. Direttive per lo svolgimento di assemblee comunali

Conformemente all'art. 3b cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19, chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina facciale. L'**obbligo della mascherina** vale anche per i luoghi chiusi e le aree esterne in cui si riuniscono i parlamenti o in cui si svolgono le assemblee comunali.

Chi è intenzionato a svolgere assemblee comunali deve elaborare e attuare un **piano di protezione** (cfr. art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19). Conformemente al cpv. 2, per il piano di protezione fanno stato le direttive seguenti:

- a. Devono essere previsti provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento.
- b. Devono essere previsti provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina.
- c. Devono essere previsti provvedimenti che garantiscano il rispetto della distanza obbligatoria anche nell'area di accesso all'assemblea.
- d. Se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottati ulteriori provvedimenti di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti.



Versione del 26.01.2021

Da queste disposizioni consegue che, oltre all'**obbligo della mascherina**, anche i **provvedimenti concernenti l'igiene** nonché il rispetto della **distanza** di 1,5 metri devono essere considerati quali provvedimenti di prima priorità. I posti a sedere devono essere disposti o occupati in modo tale che venga lasciato almeno un posto libero o che venga rispettata una distanza equivalente. Se ciò non è possibile, devono essere adottati **altri provvedimenti di protezione**. Se non è possibile nemmeno questo, nel caso in cui non vengano rispettate le distanze devono essere registrati i **dati di contatto** delle persone presenti. Sarebbe inoltre ipotizzabile creare settori e rilevare chi degli aventi diritto di voto si trova in quale settore.

Per il rilevamento dei dati di contatto può essere usata la carta di legittimazione. Occorre aggiungere il numero di telefono. Eventuali ospiti devono indicare il cognome, il nome, il domicilio e il numero di telefono.

Durante le assemblee comunali gli **oratori** sono temporaneamente esentati dall'obbligo della mascherina per la durata del loro intervento. Gli oggetti come microfono o pulpito devono essere disinfettati dopo ogni intervento.

A seguito delle situazioni diverse nei comuni il Cantone non mette a disposizione un piano di protezione. In tale contesto ai comuni spetta la libertà di elaborare un piano adeguato alla situazione concreta in loco. I piani di protezione dei comuni non sono soggetti a nessun obbligo di approvazione da parte di Confederazione o Cantone.

3. Singole domande concernenti le assemblee comunali

3.1 È possibile svolgere l'assemblea comunale in più sale?

Il diritto cantonale non contiene alcuna regolamentazione riguardo agli spazi previsti per lo svolgimento di assemblee comunali. Se il comune non dispone di una regolamentazione specifica, è possibile trasmettere in diretta l'assemblea in una seconda sala. L'assemblea comunale deve comunque essere svolta in modo tale che tutti gli aventi diritto di voto possano esercitare senza ostacoli i loro diritti e che sia garantita una formazione della volontà inequivocabile e autentica. Ciò significa che deve essere garantito un regolare svolgimento dei dibattiti. Probabilmente, dal profilo tecnico una trasmissione in più sale è impegnativa e costosa, motivo per cui non risulta essere una soluzione idonea e adeguata in tutti i casi. Sarebbe possibile anche un'assemblea comunale all'aperto.

3.2 È possibile svolgere l'assemblea comunale in un comune vicino?

Lo svolgimento dell'assemblea comunale in un comune vicino è ammesso. In tal caso il comune deve garantire che tutti gli aventi diritto di voto intenzionati a partecipare possano raggiungere la sala. In caso contrario deve essere organizzato un trasporto. Tuttavia, nella situazione attuale il trasporto di persone tramite bus non è ideale, ragione per cui questa soluzione è difficilmente praticabile.

3.3 È possibile richiedere un'iscrizione all'assemblea comunale?

Affinché in tempi di coronavirus sia possibile stimare il numero di partecipanti a un'assemblea comunale, è possibile pregare gli aventi diritto di voto di iscriversi. Tuttavia l'iscrizione non può essere posta come condizione per la partecipazione. Non è consentito vietare l'accesso all'assemblea comunale agli aventi diritto di voto che non si sono iscritti.



Versione del 26.01.2021

3.4 Quali competenze d'ordine spettano al sindaco?

La maggior parte degli statuti comuni affida la direzione dell'assemblea al sindaco, o in caso di impedimento di quest'ultimo, al vicesindaco. Chi dirige l'assemblea provvede al mantenimento della quiete e dell'ordine. In casi eccezionali, se le misure adottate fino a quel momento non risultano efficaci, chi dirige l'assemblea potrebbe allontanare dall'assemblea chi rifiuta di rispettare i provvedimenti di protezione.

Le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, sono esonerate dall'obbligo della mascherina. Qualora una persona avente diritto di voto presenti una tale prova, non può essere esclusa dalla partecipazione all'assemblea. A questa persona dovrebbe essere assegnata un posto separato che garantisca il rispetto della distanza richiesta.

3.5 Esclusione di persone non aventi diritto di voto

Conformemente all'art. 22 cpv. 1 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) l'assemblea comunale è pubblica. È possibile escludere persone non aventi diritto di voto se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti. La mancanza di spazio è un motivo comprensibile per l'esclusione di ospiti. Ai rappresentanti dei media dovrebbe però sempre essere garantito l'accesso.

4. Autorizzazione a svolgere votazioni alle urne al posto di assemblee comunali

4.1 Situazione di partenza

A seguito della situazione legata alla COVID-19 possono risultare situazioni che rendono di fatto impossibile lo svolgimento di assemblee comunali. Un motivo può consistere nel fatto che un comune non dispone di una sala idonea nella quale l'assemblea possa essere svolta rispettando i provvedimenti anti-coronavirus. Nemmeno ripiegare su un comune vicino o trasmettere l'assemblea in altre sale risulta essere un'opzione sensata in tutti i casi (cfr. pto. 3). È anche ipotizzabile che in un comune vi siano seri indizi che portano a concludere che un numero considerevole di aventi diritto di voto non parteciperà all'assemblea comunale, in particolare se molte persone si trovano in quarantena o se vi si oppongono altri motivi epidemiologici. Ciò può fare sì che numerosi aventi diritto di voto vengano esclusi dalla partecipazione politica.

Ricorrendo al diritto di necessità, in simili casi eccezionali il Cantone concede ai comuni la possibilità di svolgere una votazione alle urne anziché un'assemblea comunale. La base è costituita dall'ordinanza di autorizzazione per i comuni (ordinanza di autorizzazione, AGS 2020-048) emanata dal Governo. L'ordinanza è entrata in vigore il 4 novembre 2020 e vale per analogia anche per i comuni patriziali, le regioni e le corporazioni di comuni. La durata di validità è limitata fino al 30 aprile 2021.

4.2 Svolgimento (in via eccezionale) di votazioni alle urne

Qualora lo svolgimento di un'assemblea comunale venga giudicato come non sostenibile a causa della situazione concreta relativa alla COVID-19, il comune può sottoporre affari al voto alle urne invece di sottoporle ad assemblee comunali consultive o cui spetta decidere in via definitiva (art. 1 cpv. 1 ordinanza di autorizzazione). È possibile svolgere alle urne sia votazioni, sia elezioni. Non è necessario richiedere l'autorizzazione del Cantone.



Versione del 26.01.2021

Se al posto di un'assemblea comunale il municipio dispone una votazione alle urne, lo deve pubblicare secondo l'uso locale ed esporre i motivi concreti (art. 2 ordinanza di autorizzazione).

Siccome non è possibile discutere l'oggetto come in occasione di un'assemblea comunale, le spiegazioni relative alla votazione devono soddisfare requisiti più elevati. Il principio di un'informazione oggettiva ed equilibrata degli aventi diritto di voto richiede che le spiegazioni siano redatte in modo accurato. In caso di affari **urgenti**, nelle spiegazioni devono essere esposti i motivi per cui la trattazione non può essere rinviata. Eventualmente è possibile invitare persone o gruppi notoriamente contrari a un determinato oggetto a presentare al comune le loro argomentazioni le quali possono poi essere integrate nelle spiegazioni.

Nei casi in cui il municipio decida di sottoporre al voto alle urne anche affari **non urgenti**, esso deve garantire la partecipazione degli aventi diritto di voto mediante una procedura di consultazione adeguata. Per il coinvolgimento degli aventi diritto di voto non è opportuno un eccessivo formalismo. A seconda dell'affare, è possibile fare distinzioni sia per quanto riguarda i tempi, sia per quanto riguarda gli aspetti formali. A questo riguardo i comuni sono liberi di scegliere la modalità con la quale includere sia le argomentazioni e le posizioni critiche, sia quelle favorevoli. Complessivamente occorre cercare un equilibrio che permetta una sufficiente formazione della volontà da parte degli aventi diritto di voto, senza ostacolare la "normale" capacità di agire del comune nel suo insieme. È raccomandabile rinviare a un secondo momento le proposte manifestamente delicate in relazione alle quali esiste un'elevata necessità di dibattito.

Per quanto riguarda la questione concernente l'urgenza di affari, i comuni dispongono di un certo margine di apprezzamento. Tra gli affari che non possono essere rinviati rientrano tra l'altro l'approvazione del preventivo, la determinazione del tasso fiscale nonché le elezioni.

4.3 Applicazione per analogia delle regolamentazioni valide per votazioni a livello cantonale

Se i comuni non dispongono di disposizioni proprie relative alla votazione alle urne, si applica per analogia la legge sui diritti politici (LDPC; CSC 150.100; cfr. art. 1 cpv. 2 ordinanza di autorizzazione). A tale proposito sono importanti tra l'altro le disposizioni seguenti:

Art. 24 LDPC

Il materiale di voto (testi in votazione, spiegazioni, schede di voto, carta di legittimazione, materiale per il voto per corrispondenza) deve essere inviato agli aventi diritto di voto al più presto quattro e al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione.

Per le elezioni le schede elettorali, la carta di legittimazione e il materiale per il voto per corrispondenza devono essere inviati agli aventi diritto di voto al più presto quattro settimane e al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione.

Art. 25 LDPC

Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto.



Versione del 26.01.2021

Art. 27 LDPC

Per l'esercizio del diritto di voto devono essere utilizzate le schede elettorali e di voto ufficiali che devono essere compilate personalmente a mano.

Art. 28 LDPC

Il giorno della votazione o dell'elezione i seggi devono rimanere aperti almeno mezz'ora e venire chiusi al più tardi alle ore 12.00.

Art. 29 LDPC

Per ogni urna due membri dell'ufficio elettorale o due persone designate da questo provvedono ad un regolare svolgimento delle votazioni. L'urna deve essere tenuta sotto chiave al di fuori degli orari di apertura e può venire aperta e svuotata solo immediatamente prima dell'inizio dello spoglio.

Art. 30 LDPC

Il locale di voto non può essere utilizzato contemporaneamente per altri scopi. Anche gli accessi al locale di voto non possono essere ostacolati da altre operazioni o altri eventi. In particolare è vietata la raccolta di firme.

Per l'invio del materiale di voto possono essere utilizzate le stesse buste (busta di trasmissione e busta di voto) che vengono utilizzate per votazioni popolari cantonali o federali. In caso di necessità queste buste possono essere ordinate come di consueto presso la Centrale cantonale stampati e materiale d'ufficio del Cantone dei Grigioni.

5. Quali sono le direttive per le sedute del parlamento comunale?

I parlamenti comunali sono autorizzati a riunirsi fisicamente. Sono da prevedere piani di protezione. La mascherina è obbligatoria.

Se il diritto comunale non prescrive esplicitamente la presenza fisica, i parlamenti possono svolgere le loro sedute anche integralmente o in parte (per persone particolarmente a rischio) mediante strumenti digitali (videoconferenze o simili). In tal caso devono garantire l'accesso alla seduta digitale almeno ai rappresentanti dei media.

6. Cosa vale per le riunioni delle Autorità comunali?

Le riunioni del municipio, di altre autorità e commissioni comunali (ad es. CGR, consiglio scolastico, commissione edilizia, ecc.) non sono incluse nel divieto di manifestazioni, e in linea di principio possono avere luogo anche fisicamente - a condizione che il concetto di protezione venga rigorosamente rispettato -. Non esiste alcuna restrizione del numero di partecipanti a queste riunioni. Lo svolgimento delle riunioni tramite i servizi online deve avere priorità. Questa regolamentazione vale per analogia anche per gli organi dei comuni patriziali, delle regioni e delle corporazioni comunali. Lo Stato, che detiene un ruolo importante nella lotta contro la pandemia, deve essere in grado di agire.



Amt für Gemeinden Graubünden
Uffizi da vischnancas dal Grischun
Ufficio per i comuni dei Grigioni

Versione del 26.01.2021

7. Altre informazioni

Le informazioni vengono pubblicate regolarmente sul teamroom dello Stato maggiore di condotta cantonale, al quale i comuni possono accedere. Inoltre ai comuni sarà inviato anche in futuro un bollettino riguardo a temi selezionati.

Per informazioni in merito al diritto comunale istituzionale, in particolare in merito ad assemblee comunali, è a vostra disposizione Damian Manser, responsabile della Vigilanza sui comuni UC, il quale è raggiungibile al numero di telefono 081 257 23 82 oppure all'indirizzo damian.manser@afg.gr.ch.